

PROT.

PROT. SUI N° _____
DEL _____

PRATICA
N. _____
PRATICA SUI
N° _____



COMUNE DI BASTIGLIA



UFFICIO COMUNI DEL SORCORA
Comuni di GORRITO - BASTIGLIA - BIVIGNANO
Spazio riservato per la pratica

18 NOV 2003

Protocollo n. 4395
Pratica n. 296/03

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA'

SOGGETTO LEGITTIMATO

INTERVENTO EDILIZIO

MODIFICHE INTERNE - ESTERNE E PARZIALE
RISTRUTTURAZIONE DI FABBRICATO AD
USO ARTIGIANALE

UBICAZIONE IMMOBILE

FRANCESCO DI MARCO



UNIONE COMUNI DEL SORBARA Sportello Unico per le Imprese

Via Per Modena, 9 - 41030 Bompporto (MO)

Tel. 059/818181 fax 059/8171018 - E-mail: sportellounico@unionedelsorbara.mo.it

Prot.n. 4970
Bompporto, 24.12.2003



Spett.Le

p.c. Eg. Geom.

Oggetto: denuncia inizio attività per modifiche interne - esterne e ristrutturazione parziale di fabbricato.

Ditta

Pratica S.U.I. n. 296/03 del 18.11.2003.

Richiesta integrazioni.

In riferimento alla denuncia inizio attività di cui all'oggetto e vista la comunicazione dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bastiglia del 24.12.2003 prot. n. 8620 pervenuta in data 24.12.2003 prot. n. 4969, con la presente siamo a richiedere la seguente documentazione integrativa:

1. Dimostrazione standard urbanistici di cui all'art. 46 delle NTA del PRG ed il particolare:
 - ✓ identificazione grafica della SU esistente dell'immobile;
 - ✓ accatastamento immobile per identificazione di tutte le unità produttive esistenti ai fini della realizzazione per ogni azienda di una abitazione di max 150 di SU e comunque non inferiore al 70% della SU produttiva, con dimostrazione analitica di quanto suddetto;
 - ✓ certificato catastale con identificazione della Superficie fondiaria;
 - ✓ dimostrazione grafica delle quote di parcheggi attinenti le varie destinazioni, secondo le quantità stabilite all'art. 14 delle NTA, nonché gli standard relativi alle quote di parcheggi di U1.
2. Particolare adeguatamente dimensionato con descrizione della tipologia e dei materiali delle pensiline sulle porte di accesso nei prospetti Nord e Ovest;
3. Descrizione della tipologia costruttiva e dei materiali relativi a tutte le nuove aperture previste all'esterno.

I termini di trenta giorni per dare inizio ai lavori di cui alla L.R.31/02 vengono interrotti e riprenderanno per intero a far data dalla presentazione di tutto quanto sopra richiesto.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.
Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento
(Tania Baraldi)

Tania Baraldi





COMUNE DI BASTIGLIA

P.zza Repubblica, 67 - 41030 BASTIGLIA (Mo)
 Tel. 059/90.40.63 - Fax. 059/815132
 P.IVA e C.F. 0666230368

Sportello Unico per l'Edilizia

Prot. n° **8620**

Pratica Edilizia n. 03/3389

Pratica SUI n. 296/2003 del 18.11.2003

Sottile Sportello Unico per le Imprese
 Unione Comuni del Sorbara
 SEDE

OGGETTO: Denuncia di Inizio Attività presentata a questo Ente in data 24.11.2003, prot. n° 7852 per modifiche interne ed esterne e parziale cambio di destinazione d'uso in fabbricato industriale posto in Via

In riferimento alla Denuncia di Inizio Attività in oggetto, con la presente si comunica che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, della Legge Regionale n° 31/2002, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

- A) Dimostrazione standards urbanistici di cui all'art.46 delle NTA del PRG ed in particolare:
- Identificazione grafica della SU esistente dell'immobile;
 - Accatastamento immobile per identificazione di tutte le unità produttive esistenti ai fini della realizzazione per ogni azienda di una abitazione di max. 150 di SU e comunque non inferiore al 70% della SU produttiva, con dimostrazione analitica di quanto suddetto;
 - Certificato catastale con identificazione della Superficie fondiaria;
 - Dimostrazione grafica delle quote di parcheggi attinenti le varie destinazioni, secondo le quantità stabilite all'art.14 delle NTA, nonché gli standards relativi alle quote di parcheggi di U1;
- B) Particolare adeguatamente dimensionato con descrizione della tipologia e dei materiali delle pensiline sulle porte di accesso nei prospetti Nord e Ovest;
- C) Descrizione della tipologia costruttiva e dei materiali relativi a tutte le nuove aperture previste all'esterno.

Il termine per l'inizio dei lavori rimarrà sospeso fino al ricevimento della suddetta documentazione integrativa.

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si pongono cordiali saluti

Bastiglia, li 24.12.2003



Il Responsabile del Procedimento
 Geom. Leila Passerini

ALLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE
DELL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Via per Modena n. 9 Bomporto (MO)

ATTO DI DIFFIDA

Il sottoscritto avv. Giovan Ludovico della Fontana, in nome e per conto
de

vista

la nota prot. n.4970 in data 24 dicembre 2003 dello Sportello Unico
per le imprese dell'Unione Comuni del Sorbara, con la quale il
Responsabile del procedimento geom. Tania Baraldi ha richiesto
documentazione integrativa in relazione alla DIA presentata il 18 novembre
2003 da _____ e comunicato che "i termini di trenta giorni per
dare inizio ai lavori vengono interrotti e riprenderanno per intero a far data
dalla presentazione di tutto quanto sopra richiesto"

ritenuto

che tale nota è manifestamente illegittima per i seguenti motivi:

- 1)-mentre ai sensi dell'art.11 della L.R. n.31/2002 lo Sportello Unico può
richiedere l'integrazione di documenti entro il termine di trenta giorni dalla
presentazione della DIA al medesimo Sportello, nella specie la integrazione
è stata richiesta in data 24 dicembre e cioè quando il termine di trenta giorni
(decorrente dal 18 novembre) era abbondantemente scaduto;
- 2)-inoltre ai sensi del citato art.11 la richiesta di documentazione integrativa
-ove formulata entro trenta giorni dalla presentazione allo Sportello Unico
della denuncia- "sospende" e non interrompe il termine per l'inizio dei
lavori;

che la predetta nota di interruzione del termine per l'inizio dei lavori
causa gravissimi danni a la quale ha investito ingenti somme per
realizzare l'intervento de quo e stipulato il contratto di appalto dei lavori;
Tutto ciò ritenuto

DIFFIDA

codesto spet.le Sportello Unico a revocare od annullare immediatamente la
suddetta nota prot. n. 4970 in data 24 dicembre 2003 , con avvertimento che
in difetto agirà nella competente sede giudiziaria al fine di
ottenere l'annullamento e la condanna dell'Amministrazione nonché, ai
sensi dell'art.28 della Costituzione, personalmente del funzionario che ha
sottoscritto la medesima nota, al risarcimento del danno.

Modena, 14 gennaio 2004

AVV. GIOVAN LUDOVICO DELLA FONTANA

Giovan Ludovico Della Fontana



UNIONE COMUNI DEL SORBARA **Sportello Unico per le Imprese**

Via Per Modena, 9 - 41030 Bomporto (MO)

Tel. 059/819161 fax 059/8171018 - E-mail: sportellounico@unionedelsorbara.mo.it

Prot.n. 2/14

Bomporto, 20.01.2004

Spett.Le

Egr. Geom.

P.C.

Spett.Le

Studio Legale Della Fontana

Associazione Professionale

Viale Martiri della Libertà n. 30

41100 Modena (Mo)

Oggetto: denuncia inizio attività per modifiche interne - esterne e ristrutturazione parziale di fabbricato.

Ditta

Pratica S.U.I. n. 296/03 del 18.11.2003.

Revoca della sospensione dei termini.

Con riferimento alla Ns. precedente comunicazione in data 24.12.2003, prot. 4970, con la quale venivano interrotti i termini di cui all'art. 11 della L.R. 31/2002

Considerato,

- Che la suddetta interruzione dei termini è stata comunicata in data 24.12.2003 e pertanto non entro i termini di 30 giorni dal ricevimento della pratica come previsto dal citato art. 11 della L.R. 31/2002;
- Che tale interruzione, richiesta dal Comune di Bastiglia in sede di istruttoria della pratica, risulta pertanto illegittima;

Preso atto,

- Dell'atto di diffida inviato dall'Avv. Della Fontana, per conto dell'assistita
- Della nota inviata dal Comune di Bastiglia - Sportello Unico per l'Edilizia, con la quale si conferma l'illegittimità del provvedimento adottato e si dichiara annullata la richiesta di integrazioni;

Ritenuto,

- Che gli effetti di sospensione dei termini prodotti dalla sopra citata comunicazione dello S.U.I. prot. 4970, siano da ritenersi nulli

SI ANNULLA



UNIONE COMUNI DEL SORBARA

Sportello Unico per le Imprese

Via Per Modena, 9 - 41030 Bomporto (MO)

Tel. 059/819161 fax 059/8171018 - E-mail: sportellounico@unionedelsorbara.mo.it

La richiesta fatta con nota del 24.12.2003 prot. 4970, confermando che la D.I.A. risulta efficace a partire dai 30 giorni successivi alla data di presentazione e pertanto dal 19 dicembre 2003.

Il Responsabile del Procedimento

Tania Baraldi

Tania Baraldi

Il responsabile dello Sportello Unico

Arch. Alfredo Mazzucca

Alfredo Mazzucca

LexItalia.it

Legislazione | Giurisprudenza | Articoli e note | Forum on line | Weblog

Giurisprudenza

n. 2/2004 - © CARXIONI

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 29 gennaio 2004 n. 308 - Pres. Quaranta, Est. Buonvino - Comune di Venezia (Avv.ti Paoletti, Morino e Gidoni) c. Lana (Avv. Ieradi) - (annulla T.A.R. Veneto, Sez. II, 13 gennaio 2003, n. 324).

1. Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio attività (D.I.A.) - Disciplina prevista dall'art. 4 del D.L. n. 398/1993 - Decorso del termine di 20 giorni dalla d.i.a. - Consente solo l'inizio dei lavori - Potere del Comune di inibire l'attività con provvedimento adottato entro 60 giorni dalla D.I.A. - Sussiste.

2. Edilizia ed urbanistica - Denuncia di inizio attività (D.I.A.) - Disciplina prevista dal T.U. edilizia (d.P.R. n. 380/2001) - Termini per l'inizio dell'attività e per l'adozione dei provvedimenti inibitori da parte del Comune - Ormai coincidono e sono di 30 giorni dalla d.i.a.

1. Il decorso di venti giorni dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività previsto dall'art. 4 del D.L. n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993 (come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1995, n. 662), non determina la formazione di un sostanziale silenzio-assenso o, comunque, di un consenso tacito all'esecuzione dell'opera; al contrario, in base a detta norma, il decorso del termine di venti giorni consente solo all'interessato di iniziare i lavori (valendo solo come termine di massima utile a consentire alla P.A. di verificare la ritualità della denuncia ai sensi del citato art. 4), ma non impedisce che la stessa Amministrazione possa, poi, intervenire, entro sessanta giorni dalla d.i.a., nel rispetto del disposto di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 2 della legge n. 537/1993, per inibire il prosieguo dell'attività intrapresa (alla stregua del principio è stato ritenuto legittimo un provvedimento con il quale era stata inibita l'attività adottato dopo il decorso di 20 giorni dalla d.i.a. ma entro il termine di 60 giorni dalla denuncia stessa) (1).

2. L'art. 23 del T.U. in materia edilizia approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha modificato la progressiva disciplina in materia di denuncia di inizio di attività ha ormai espressamente collocato allo scadere del trentesimo giorno dalla notificazione della d.i.a. il termine dopo il quale l'interessato può iniziare i lavori e il termine ultimo entro il quale la P.A. può inibire l'inizio delle opere; il T.U. citato ha quindi unificato i due termini in questione, ampliando (da 20 a 30) quello relativo all'inizio dei lavori e dimezzando (da 60 a 30) quello relativo all'adozione di eventuali misure inibitorie preventive.

(1) Ha osservato la Sez. V che il decorso del termine di soli venti giorni di cui all'art. 4, comma 7, del d.l. n. 398/1993, non comportava la formazione del consenso, questa potendo seguire, se del caso, solo dopo il decorso di sessanta giorni ai sensi delle norme appena riportate.

Il richiamo all'art. 2 della legge n. 537/1993, modificativo dell'art. 19 della legge n. 241/1990, operava, infatti, un rinvio dinamico al quale si ricollegava l'operatività, anche nel campo edilizio, e a determinate condizioni, di tale disciplina; ma non sostituiva affatto al termine, ivi indicato, di sessanta giorni - necessario per la formazione del consenso - quello più breve, di appena venti giorni, previsto per la D.I.A. (termine, questo, normalmente inidoneo ai fini di un compiuto esame delle pratiche edilizie da parte della P.A., specialmente nei grandi centri).

In applicazione del principio, tenuto conto che il Comune di Venezia aveva fatto pervenire all'interessata la propria determinazione preclusiva del consenso prima del decorso di sessanta giorni dal ricevimento, da parte della stessa Amministrazione, della D.I.A., è stato ritenuto legittima la diffida a non eseguire i lavori indicati nella D.I.A. ed è stata annullata la sentenza di primo grado secondo cui, decorso inutilmente il termine di giorni venti di cui all'art. 4, comma 15, del D.L. n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993, non poteva più essere esercitato, dal Comune, il potere inibitorio ivi previsto.

FATTO

1) - Con la sentenza qui appellata il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla Sig.ra Lana Bianca per l'annullamento del

provvedimento comunale 6 settembre 2002, n. 2002/341146, di diffida a non eseguire i lavori indicati nella D.I.A.

2) - Per l'appellante Comune di Venezia la sentenza sarebbe erronea e dovrebbe essere riformata.

Si è costituita l'appellata, insistendo per l'infondatezza dell'appello e per la conferma della sentenza appellata.

Con memorie conclusionali le parti ribadiscono i rispettivi assunti difensivi.

DIRITTO

1) - Con la sentenza in forma semplificata qui impugnata il TAR ha accolto il ricorso proposto dall'odierna appellata per l'annullamento del provvedimento comunale 6 settembre 2002, n. 2002/341146, di diffida a non eseguire i lavori indicati nella D.I.A.

Deduce il Comune appellante l'erroneità della sentenza in quanto basata su di una non corretta interpretazione normativa.

2) - L'appello è fondato.

Nella specie, l'originaria ricorrente ha notificato al Comune di Venezia, in data 18 luglio 2002, la Dichiarazione di Inizio Attività per opere che sarebbe andata ad eseguire in variante alla concessione edilizia n. 73/86 e successive varianti alla stessa nn. 95/1999 e 9592/2001 (si trattava dell'esecuzione di opere di modifica all'edificio sito in via Cà Marcello, sezione Mestre, finalizzate ad adibire la nuova costruzione ad uso turistico-ricettivo, anziché direzionale).

Il Comune, con il provvedimento impugnato in primo grado, ha diffidato l'interessata dal dare esecuzione ai lavori, in quanto il cambio d'uso non era da ritenersi consentito dal vigente strumento urbanistico.

Il TAR ha accolto il ricorso proposto avverso tale determinazione nella considerazione che, decorso inutilmente il termine di giorni venti di cui all'art. 4, comma 15, del D.L. n. 398/1993, convertito in legge n. 493/1993, non poteva più essere esercitato, dal Comune, il potere inibitorio ivi previsto, ma potevano solo essere emanati provvedimenti di autotutela e sanzionatori.

3) - Tale convincimento non può essere condiviso.

E, invero, ai sensi dell'art. 4 (come sostituito dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) comma 7, del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge n. 493 del 4 dicembre 1993, "i seguenti interventi sono subordinati alla denuncia di inizio attività ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 537":

"e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile.....";

g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia.....".

Al sensi del comma 11 dello stesso art. 4, poi, "nei casi di cui al comma 7, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori l'interessato deve presentare la denuncia di inizio dell'attività.....".

Ebbene - premesso che, nel caso in esame, il Comune non ha fatto questione alcuna circa la tratta applicabilità della disciplina relativa alla D.I.A. in una fattispecie quale quella in esame, di variante a concessione edilizia incidente anche sulla destinazione d'uso - è da notare che, in effetti, il decorso di venti giorni dal momento della denuncia di inizio attività non determina affatto, in base alle norme succitate, che hanno trovato applicazione nella specie, la formazione di un sostanziale silenzio assenso o, comunque, di un consenso tacito all'esecuzione dell'opera.

Al contrario, in base a dette norme, il termine di venti giorni a seguito della cui decorrenza potevano essere iniziati i lavori valeva solo come termine di massima utile a consentire alla P.A. di verificare la ritualità della denuncia ai sensi del citato art. 4.

In tal caso, difettando un immediato intervento della Amministrazione, potevano essere iniziati, in base al predetto regime normativo, i lavori, ma ciò non inibiva affatto che la stessa Amministrazione potesse, poi, intervenire, nel rispetto del disposto di cui all'art. 19 della legge n. 241/1990, come modificato dall'art. 2 della legge n. 537/1993, e degli specifici termini ivi indicati (sessanta giorni) per inibire il prosieguo dell'attività intrapresa.

In base all'art. 19 ore detto, infatti, "in tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato,il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge..... l'atto di consenso si

intende sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge..... In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa".

Il decorso del termine di soli venti giorni di cui al comma 7 del d.l. n. 398/1993, quindi, non comportava la formazione del consenso, questa potendo seguire, se del caso, solo dopo il decorso di sessanta giorni ai sensi delle norme appena riportate.

Il richiamo all'art. 2 della legge n. 537/1993, modificativo dell'art. 19 della legge n. 241/1990, operava, infatti, un rinvio dinamico al quale si ricollegava l'operatività, anche nel campo edilizio, e a determinate condizioni, di tale disciplina; ma non sostituiva affatto al termine, ivi indicato, di sessanta giorni - necessario per la formazione del consenso - quello più breve, di appena venti giorni, previsto per la D.I.A. (termine, questo, normalmente inidoneo ai fini di un compiuto esame delle pratiche edilizie da parte della P.A., specialmente nei grandi centri).

E poiché nella specie il Comune di Venezia ha fatto pervenire all'interessata la propria determinazione preclusiva del consenso prima del decorso di sessanta giorni dal ricevimento, da parte della stessa Amministrazione, della D.I.A., ne consegue la legittimità, sotto il profilo in esame, del provvedimento impugnato.

4) - Può soggiungersi, ad ogni buon conto, che, a disciplinare la D.I.A., è sopravvenuto il T.U. in materia edilizia 6 giugno 2001, n. 380, che ha modificato l'assetto normativo che ha trovato applicazione nella specie.

In particolare, l'art 23 (R) [la cui rubrica reca: - (L comma 3 e 4 - R comma 1, 2, 5, 6 e 7) (Disciplina della denuncia di inizio attività) - (legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)] prescrive che:

- comma 1: "il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia.....";

- comma 6: "il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.....".

Il T.U. per l'edilizia ha, quindi, espressamente collocato allo scadere del trentesimo giorno dalla notificazione della D.I.A. il termine dopo il quale l'interessato può iniziare i lavori e il termine ultimo entro il quale la P.A. può inibire l'inizio delle opere; in altre parole, ha unificato i due termini in questione, ampliando quello relativo all'inizio dei lavori e dimezzando quello relativo all'adozione di eventuali misure inibitorie preventive.

Ventendosi, però, come si ripete, in una fattispecie caratterizzata dall'applicabilità della progressiva disciplina normativa, non può che ribadirsi la piena correttezza, nel caso in esame, dell'operato del Comune di Venezia.

5) - Per tali motivi l'appello in epigrafe appare fondato e va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.

Le spese dei due gradi di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, respinge il ricorso di primo grado.

Spese dei due gradi compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma il 18 novembre 2003 dal Collegio costituito dai Sigg.ri:

ALFONSO QUARANTA - Presidente

PAOLO BUONVINO - Consigliere est.

FRANCESCO D'OTTAVI - Consigliere

CLAUDIO MARCHITIELLO-Consigliere

ANIELLO C E R R E T O - Consigliere

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Paolo Buonvino f.to Alfonso Quaranta

Depositata in segreteria In data 29 gennaio 2004.



* Inizio pagina